



Storia del sistema pensionistico

Bismarck nel 1889 promulgò la prima legge che garantiva la pensione ai lavoratori dipendenti e stabilì l'età limite per usufruire di questo diritto. Da quel momento molti paesi industrializzati dell'Europa e gli Stati Uniti presero spunto dalle normative della Germania quando si trattò di regolamentare, sotto questo aspetto, il mondo del lavoro.

In Italia la previdenza sociale nasce nel **1898** con la fondazione della "Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai", l'iscrizione a tale istituto diventa obbligatoria solo nel **1919**, anno in cui l'istituto cambia nome in "Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali". Nel **1933** la CNAS diventerà Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. La pensione sociale è introdotta solo nel **1969**.

Negli USA nel 1935 il Presidente Roosevelt firma il **Social Security Act** che prevedeva il pagamento di un'indennità di disoccupazione e di una somma a vita per i lavoratori che avevano raggiunto l'età pensionabile. La legge creava il primo sistema pensionistico.

La legge istituiva la **Social Security**, organo di proprietà statale che aveva il compito di gestire il sistema pensionistico. Il sistema pensionistico americano funzionava secondo uno schema a ripartizione, ancora vigente, per il quale i contributi erano a carico per metà del lavoratore, e per l'altra metà, a carico del datore di lavoro. La trattenuta iniziale sul salario era del 2%, progressivamente aumentata nel tempo.

Nel 1939, il Congresso approva tre emendamenti che istituiscono la pensione di reversibilità per orfani e vedove, e la pensione minima anche per quanti non avevano contributi versati. Questo provvedimento permise l'accesso ai benefici pensionistici anche a larghe fasce della popolazione, che avevano vissuto la Grande depressione.

È opportuno evidenziare come la valenza di tale pratica ha cambiato nel corso degli anni la tutela di questo diritto. In realtà, come è facile immaginare, non ci sono prove scientifiche che l'essere umano al compimento dell'età pensionabile non è più abile al lavoro ed i dati statistici sullo stato di salute degli anziani non fanno che smentire questi preconcetti.

Anche una semplice analisi storica evidenzerebbe che nelle società preindustriali (dove l'aspettativa di vita era ben inferiore a quella dei nostri giorni) la persona anziana permaneva a lungo nel mondo del lavoro, almeno finché il suo fisico sopportava l'attività lavorativa, ma in media molto più a lungo di quanto accade oggi. Se è vero che molte aziende sono propense a uno svecchiamento della forza lavoro e che il tasso di disoccupazione è sempre molto alto, l'invecchiamento complessivo della popolazione,

che ha assunto carattere significativo dalla metà del secolo scorso, fa sì che per uno stato sociale risulti antieconomico assorbire una sempre maggiore fetta della popolazione che risulta improduttiva.

Molti istituti previdenziali richiedono un numero di anni di contribuzione per concedere i benefici pensionistici al di sotto del quale il lavoratore non avrà la pensione minima. La norma interessa in particolare lavoratori immigrati, che decidono di rientrare nel Paese d'origine oppure trascorrono la vita lavorativa in nazioni diverse.

I sistemi di calcolo delle pensioni

Il sistema pensionistico può essere organizzato secondo uno schema a **ripartizione** oppure uno schema a **capitalizzazione**.

Il primo, vigente in Italia, si fonda su un patto di solidarietà fra generazioni, nel quale i contributi prelevati dai lavoratori sono destinati al pagamento di chi attualmente è in pensione. La proporzione è di circa tre lavoratori per un pensionato, ed è una funzione esponenziale delle generazioni trascorse: se per un pensionato della prima generazione sono necessari tre lavoratori, quando i tre lavoratori andranno in pensione, ne serviranno altri nove, e così via.

Uno schema simile presuppone una crescita demografica esponenziale, sostenuta da flussi d'immigrazione programmata a livelli governativi. Per ovviare a questo problema, il calcolo della pensione è svolto con **un metodo contributivo e non retributivo**.

Il primo è basato sull'ammontare dei contributi versati ed è volto ad assicurare un equilibrio finanziario fra entrate e uscite, e a contenere l'indebitamento: ogni mese il lavoratore percepirà quindi una determinata percentuale dei contributi versati, calcolata in modo da non pesare eccessivamente sulle generazioni più giovani e sulla base della speranza di vita.

Il secondo invece, basandosi sul presupposto che la pensione deve preservare il tenore di vita pregresso, calcola la rendita come percentuale (circa l'80%) dell'ultimo salario percepito.

Alcuni momenti storici

La prima tutela pensionistica italiana risale al 1898 con l'istituzione quando fu istituita la Cassa Nazionale di Previdenza per l'Invalidità e la Vecchiaia degli operai con il compito di gestire forme facoltative di assicurazione. Nello stesso anno era stata introdotta, sull'esempio tedesco, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con legge 17 marzo 1898, n. 80. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro era obbligatoria, la forma facoltativa scelta, invece, per l'assicurazione invalidità e vecchiaia ebbe uno scarso sviluppo nei primi anni del ventesimo secolo, si fece perciò strada la tesi di coloro che sostenevano l'obbligatorietà dell'assicurazione come già fatto dalla Germania sin dal 1889 per volontà del Bismark.

Dopo la prima guerra mondiale fu sancita l'obbligatorietà dell'assicurazione d'invalidità e vecchiaia per tutti i lavoratori dipendenti da privati, eccetto gli impiegati con stipendio superiore a 350 lire mensili (circa 400 euro).

Il sistema fu perfezionato con varie leggi successive e le caratteristiche di questo sistema possono così sintetizzarsi:

- a) il finanziamento era basato sulla contribuzione paritaria dei lavoratori e dei datori di lavoro, con un modesto intervento dello Stato che corrispondeva a 100 lire per ogni pensione liquidata;
- b) il regime tecnico-assicurativo era quello della capitalizzazione.
- c) la formula di calcolo era quella contributiva, in funzione cioè dell'ammontare dei contributi versati dal singolo;
- d) l'età di pensionamento era fissata, per uomini e donne, a 65 anni, un'età estremamente elevata in rapporto alla speranza di vita, all'epoca molto inferiore rispetto a quella attuale.

Il sistema, così impostato, fu travolto dalla seconda guerra mondiale. Le riserve, già tecnicamente inadeguate, furono polverizzate dall'inflazione e le prestazioni, già di modesto importo, divennero del tutto irrisorie.

Dopo un periodo di transizione, caratterizzato da provvedimenti di emergenza, l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti fu riordinata con la legge 4 aprile 1952, n. 218. Con questa legge il sistema tecnico della capitalizzazione venne di fatto abbandonato.

Infatti, solo per una quota minima di contribuzione, progressivamente ridotta e denominata contribuzione base, era prevista la capitalizzazione, mentre la pensione adeguata, che era la vera misura della prestazione, era finanziata con il sistema della ripartizione. Fu inoltre introdotta una innovazione fondamentale che è l'istituzione del regime del trattamento minimo.

Se la pensione a calcolo non raggiungeva determinati importi (all'origine 5.000 lire mensili) era integrata fino al livello di detti importi. Le disposizioni che abbiamo citato vennero attuate dopo che la Costituzione repubblicana aveva stabilito all'articolo 38 i principi generali del sistema di protezione sociale.

Attualmente la dottrina e la giurisprudenza prevalente ritengono che il primo ed il secondo comma dell'articolo 38 individuano due distinti interventi di tutela, rispettivamente indirizzati ai cittadini in condizioni di bisogno (assistenza) ed ai lavoratori al verificarsi degli eventi indicati dallo stesso articolo 38 (previdenza). Nell'ambito dell'ampia compatibilità con i principi costituzionali si è sviluppata la legislazione previdenziale negli ultimi cinquant'anni, alternando un fitto susseguirsi di disposizioni contingenti a scelte legislative di grande impatto economico-sociale.

In particolare per quanto concerne la tutela pensionistica una legge fondamentale è stata la legge n. 153 del 30 aprile 1969. I principi che furono stabiliti possono così riassumersi:

- abbandono di ogni residua forma di capitalizzazione;
- adozione generalizzata della formula retributiva per il calcolo della pensione;
- l'erogazione di una pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni che, sprovvisti di tutela pensionistica, non avessero un minimo di reddito;

- l'istituzione della pensione di anzianità per coloro che avessero trentacinque anni di contribuzione pur non avendo raggiunto l'età pensionabile;
- l'estensione anche all'assicurazione invalidità e vecchiaia del principio dell'automaticità delle prestazioni di cui all'articolo 2116 del codice civile
- la perequazione automatica delle pensioni, la rivalutazione, cioè, delle pensioni in pagamento in base all'indice dei prezzi al consumo.

Gli anni '70 e '80 del XX secolo furono caratterizzati da un'inarrestabile espansione della spesa pensionistica sia per il succedersi di provvedimenti legislativi intesi a migliorare la tutela in termini reali sia per il mutare della composizione per età della popolazione.

A partire dai primi anni 90 una serie di riforme hanno modificato il funzionamento del sistema previdenziale obbligatorio pubblico. Il primo intervento concreto di riforma è il Decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992. L'attuale normativa pensionistica è, così, il risultato di varie leggi intervenute negli ultimi 15 anni.

Nel 1992 è stato radicalmente innovato il metodo di calcolo e la pensione di vecchiaia, seguito da riforme hanno gradualmente accantonato la pensione di anzianità e introdotto il metodo contributivo.

Oggi il sistema pensionistico italiano è la sovrapposizione di più regimi transitori. In pratica questo vuol dire che le pensioni sono calcolate su più quote distinte e che in alcuni casi, per addirittura pochi giorni di differenza nella data di assunzione, due soggetti con anzianità contributiva quasi uguale possono avere calcoli diversi della propria prestazione previdenziale. Da ultimo la Legge 23/8/2004 n. 243 ha ulteriormente modificato l'insieme della normativa con decorrenza applicativa dall'1/1/2008.

La normativa in vigore fino al 1/1/2008

Il sistema dopo la legge di riforma del 1995 è così ripartito:

Metodo contributivo

Applicazione integrale a tutti i lavoratori assunti dall'1 gennaio 1996 o a coloro che con minimo 15 anni di anzianità, di cui almeno 5 nel nuovo sistema, opteranno per il nuovo regime.

Metodo retributivo

Per coloro che alla data del 31 dicembre 1995 avevano delle anzianità contributive pari o superiori ai 18 anni.

Retributivo + Contributivo

Per coloro che alla data del 31 dicembre 1995 vantavano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni calcolo di tipo retributivo per gli anni fino al 31 dicembre 1995, mentre il calcolo è quello contributivo per gli anni post 1° gennaio 1996.